

## APPROFONDIMENTO SULLA NORMATIVA ELETTORALE (4° parte)

A riscontro delle precedenti tre schede di approfondimento dedicate rispettivamente alla normativa elettorale in genere, agli illeciti di carattere amministrativo e penale; con questo ultimo approfondimento si entrerà nel merito delle indicazioni che l'Autorità del Garante per la Privacy ha dato in relazione alle procedure correlate alle consultazioni elettorali e relativi adempimenti.

Il Garante nel merito si è pronunciato con i seguenti provvedimenti:

- **Codice in** materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
- Propaganda elettorale: **il "decalogo" del Garante** - 7 settembre 2005 pubblicato in G.U. del 12 settembre 2005 n. 212;
- Prescrizioni Garante **art. 154, 1c. del Codice 24 maggio 2006**, pubblicato in Bollettino n. 72 maggio 2006 in ordine agli Sms di propaganda elettorale;
- Esonero informativa di cui all'art. 13, 5 c) del Codice, pubblicato in Bollettino del n. 104 del 02 aprile 2009 **Misure in materia di propaganda elettorale - Esonero dall'informativa** - pubblicato in G.U. n. 85 dell'11 aprile 2009;
- Comunicato stampa del 24 febbraio 2010 **Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy: Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per sms ed e-mail.**

In calce si riportano i testi integrali dei provvedimenti dell'Autorità Garante riportati. Si ritiene utile, di seguito, esaminare brevemente l'ultimo provvedimento adottato, con Comunicato stampa del 24 febbraio 2010 **Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy: Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per sms ed e-mail.** L'Autorità preliminarmente, nel pubblicare sulla GU le ultime indicazioni relative all'anno 2010 richiama il provvedimento denominato "Decalogo del Garante" del 07 settembre 2005 i cui sancisce dei punti cardine per quanto riguarda l'utilizzo ed il trattamento di dati personali o sensibili in occasione delle consultazioni elettorali che qui brevemente riassumiamo:

Tra i dati utilizzabili senza consenso troviamo le seguenti casistiche:

### A) Liste elettorali.

Possono essere anzitutto utilizzati, senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti nelle **liste elettorali** che ciascun comune tiene, aggiorna costantemente e rilascia in copia anche su supporto elettronico. L'intera platea degli elettori può essere così contattata agevolmente. Possono essere altresì utilizzati i seguenti **altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo tra cui** elenco degli elettori italiani residenti all'estero per le elezioni del Parlamento europeo; elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato a predisporre le liste elettorali, realizzato unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) e degli schedari consolari; elenco dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites); c.d. liste aggiunte degli elettori di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

### B) Altri elenchi e registri pubblici.

Oltre alle liste elettorali, possono essere utilizzate per la propaganda, anche in questo caso senza il consenso degli interessati, **altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici**, qualora esse siano liberamente accessibili a chiunque senza limitazioni di sorta in base ad una specifica disposizione normativa. Occorre tuttavia rispettare le modalità eventualmente stabilite per accedere a tali fonti (es., identificazione di chi ne chiede copia; accessi consentiti solo in determinati periodi) o per utilizzarle (es., obbligo di indicare la fonte dei dati nel materiale di propaganda; rispetto delle finalità per le quali determinati elenchi sono resi pubblici).

### **C) Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche.**

I titolari di cariche elettive possono utilizzare le **informazioni raccolte nel quadro delle relazioni interpersonali** con cittadini ed elettori. Alcune specifiche disposizioni di legge prevedono altresì che il titolare della carica elettiva possa richiedere agli uffici di fornire **notizie utili all'esercizio del mandato**, che possono essere utilizzate solo per finalità pertinenti a tale esercizio. L'eventuale impiego di tali informazioni per iniziative di propaganda rivolte agli interessati è pertanto consentita solo in casi particolari nei quali le iniziative stesse possano risultare in concreto obiettivamente riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato.

**È illegittima l'eventuale richiesta di ottenere dagli uffici dell'amministrazione o dell'ente la comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione di appositi elenchi "dedicati" da utilizzare per la propaganda fuori dai predetti casi riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato. Non può ritenersi parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di altre cariche pubbliche non elettive, l'utilizzo per finalità di propaganda di dati acquisiti per svolgere i relativi compiti istituzionali.**

### **D) Dati raccolti nell'esercizio di attività professionali e di impresa.**

I dati personali raccolti in quanto necessari nell'esercizio di **attività professionali e di impresa** per prestazioni d'opera o per fornire beni e servizi non sono utilizzabili. La finalità di propaganda non è infatti riconducibile agli scopi per i quali i dati sono raccolti.

### **E) Iscritti a partiti, organismi politici e comitati.**

Nell'ambito di partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori, **si possono utilizzare lecitamente, senza un apposito consenso**, dati personali relativi ad iscritti ed aderenti, nonché ad altri soggetti con cui intrattengono regolari contatti (cfr. art. 26, comma 4, lett. a), del Codice). Altri enti, associazioni ed organismi senza scopo di lucro (associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, ecc.), possono prevedere che tra i propri scopi vi siano anche le finalità di propaganda di cui al presente provvedimento che, se perseguite direttamente dai medesimi enti, organismi o associazioni, non richiedono il consenso (cfr. artt. 24, comma, 1, lett. h) e 26, comma 4, lett. a), del Codice).

**Tra le fonti documentali non utilizzabili per propaganda**, sebbene detenute da soggetti pubblici e comunque **non utilizzabili**, neanche da parte di titolari di cariche elettive, in ragione della specifica normativa che ne precluda l'acquisizione a fini di propaganda, oppure del segreto d'ufficio o della circostanza che esse sono state acquisite in base ad una normativa che ne vincola l'utilizzo troviamo: gli **archivi dello stato civile; l'anagrafe della popolazione residente**, utilizzabile però per la comunicazione istituzionale di amministrazioni pubbliche; **le liste elettorali di sezione** già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali; **i dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista**, durante operazioni elettorali; **particolari indirizzari e dati raccolti** solo per svolgere le attività istituzionali del soggetto pubblico o, in generale, per la prestazione di servizi, anche di cura. Concludiamo infine con i **dati utilizzabili previo consenso** per iniziative di propaganda e nello specifico: **dati di simpatizzanti e persone contattate**. I partiti,

organismi politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente **dati relativi a simpatizzanti o ad altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato occasionalmente** (*rectius* petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme, ecc). In questi casi, occorre però **aver acquisito preventivamente il consenso scritto**, trattandosi di dati sensibili, ma che può essere anche manifestato *una tantum*. Seguono i dati ricavati da elenchi telefonici. Doveroso precisare che nei **nuovi elenchi telefonici**, cartacei ed elettronici, derivanti dalla disciplina di origine comunitaria vincolante per il legislatore nazionale, accanto ai nominativi di alcuni abbonati figurano due simboli che attestano il consenso prestato, rispettivamente, alla ricezione di posta a domicilio o di chiamate telefoniche per finalità diverse dalla comunicazione interpersonale. In tali casi, i nominativi sono pertanto utilizzabili anche per inviare a domicilio materiale di propaganda, oppure per effettuare chiamate aventi finalità di propaganda, a seconda dei simboli apposti sull'elenco. In base alla disciplina di origine comunitaria ed al principio del recepimento *self-executing* delle norme medesime, vincolante per il legislatore nazionale, alcune **particolari modalità di comunicazione** richiedono il consenso specifico di abbonati a servizi di comunicazione elettronica, compresi gli abbonati a servizi di telefonia mobile e gli utilizzatori di schede di traffico pre-pagato (invio di fax, di messaggi tipo Sms o Mms; chiamate telefoniche pre-registrate; messaggi di posta elettronica). Il consenso, che anche in questo caso può essere acquisito *una tantum*, **ma deve comunque precedere la chiamata o il messaggio e deve essere raccolto sulla base di formule chiare** che specificino espressamente la finalità di propaganda politica o elettorale. Non è possibile ricorrere a modalità di silenzio-assenso. Di questo aspetto ci occuperemo in ordine al provvedimento ultimo del Garante del febbraio ultimo scorso di seguito. D) Troviamo inoltre i dati raccolti e messi a disposizione da terzi la cui eventuale acquisizione dei dati personali da un soggetto terzo (il quale potrebbe averli raccolti in base ad un consenso riferito ai più diversi scopi, compresi quelli di tipo promozionale o commerciale) **non esime il partito, l'organismo politico, il comitato o il candidato dall'onere di verificare, anche con modalità a campione e avvalendosi del mandatario elettorale**, che il terzo abbia informato gli interessati riguardo all'utilizzo dei dati per finalità di propaganda e abbia ottenuto il loro **consenso idoneo ed esplicito**. Il consenso deve risultare manifestato liberamente, in termini differenziati rispetto all'eventuale prestazione di beni e servizi e documentato per iscritto. Inoltre è necessario verificare che non si abbia violato il **principio di finalità** nel trattamento dei dati associando informazioni provenienti da più archivi, anche pubblici, aventi finalità incompatibili (**artt. 11 e 61 del Codice**). Queste cautele vanno adottate anche quando il terzo, oltre a fornire i dati, svolge le funzioni di responsabile del trattamento designato da chi effettua la propaganda. L'Autorità Garante inoltre contempla un **obbligo generico di informativa**: nello specifico se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere comunque informato a norma di legge delle caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi che gli siano già noti ( **Cfr. art. 13, commi 1 e 2**). Quando i dati sono raccolti altrove, e il caso non rientra tra quelli di cui al successivo punto 6, l'informativa va fornita all'atto della registrazione o della prima, eventuale comunicazione a terzi (**Cfr. art. 13, commi 4 e 5**).

Passiamo di seguito ad analizzare l'ultimissimo provvedimento del Garante, avente ad oggetto **Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy**: Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per sms ed e-mail e pubblicato in G.U. del 22 febbraio 2010, n. 43. Il Garante anche in questo caso oltre a receperire e confermare le precedenti indicazioni emanate con il provvedimento del 2005, *supra* analizzate, si sofferma, in considerazione del notevole evolversi della tecnologia su alcuni ulteriori aspetti:

Secondo le indicazioni del Garante, **sono dati utilizzabili senza consenso** i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni nonché i dati personali di iscritti ed aderenti da utilizzarsi al fine di contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini. Inoltre è contemplata l'ulteriore possibilità di utilizzo di elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed

attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti). In ogni caso i titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori. Sono secondo le indicazioni del medesimo Garante, **dati utilizzabili con il previo consenso** e nello specifico quelli per cui necessario il preventivo consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax ovvero per dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità non rientra in questa casistica l'ipotesi in cui dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato. Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate.

Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme). Concludiamo infine inquadrando le tipologie di **dati non utilizzabili in nessun caso, neanche da titolari di cariche elettive**, tra cui rinveniamo: **gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.** Concludiamo con un precetto a carattere generale in ordine ad un **obbligo di informazione ai cittadini** e nello specifico relativamente all'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Contemplata inoltre una temporanea sospensione a favore di partiti e candidati in ordine all'obbligo di informativa **fino al 31 maggio 2010**, per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (*c.d. "santini"*).

A seguire una raccolta di tutti i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante.

## **Propaganda elettorale: il "decalogo" del Garante - 7 settembre 2005**

(G.U. del 12 settembre 2005 n. 212)

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria e il Codice in materia di protezione dei dati personali (*direttive nn. 95/46/CE e 2002/58/CE; d.lg. 30 giugno 2003, n. 196*);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

#### **Premesso:**

##### **1. Finalità del provvedimento**

Le iniziative di propaganda elettorale, o collegate a *referendum* o alla selezione di candidati alle elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (*art. 49 Cost.*).

In vista delle prossime consultazioni il Garante richiama l'attenzione sui principali casi nei quali partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda rispettando i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (*art. 2 del Codice*).

##### **2. Dati utilizzabili senza consenso**

###### A) Liste elettorali

Possono essere anzitutto utilizzati, senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti nelle **liste elettorali** che ciascun comune tiene, aggiorna costantemente e rilascia in copia anche su supporto elettronico. L'intera platea degli elettori può essere così contattata agevolmente.

Possono essere altresì utilizzati i seguenti **altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo**:

- elenco degli elettori italiani residenti all'estero per le elezioni del Parlamento europeo;
- elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato a predisporre le liste elettorali, realizzato unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) e degli schedari consolari;
- elenco dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites);
- c.d. liste aggiunte degli elettori di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

###### B) Altri elenchi e registri pubblici

Oltre alle liste elettorali, possono essere utilizzate per la propaganda, anche in questo caso senza il consenso degli interessati, **altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici**, qualora esse siano liberamente accessibili a chiunque senza limitazioni di sorta in base ad una specifica disposizione normativa. Occorre tuttavia rispettare le modalità eventualmente stabilite per accedere a tali fonti (es., identificazione di chi ne chiede copia; accessi consentiti solo in determinati periodi) o per utilizzarle (es., obbligo di indicare la fonte dei dati nel materiale di propaganda; rispetto delle finalità per le quali determinati elenchi sono resi pubblici).

#### C) Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche

I titolari di cariche elettive possono utilizzare le **informazioni raccolte nel quadro delle relazioni interpersonali** con cittadini ed elettori.

Alcune specifiche disposizioni di legge prevedono altresì che il titolare della carica elettiva possa richiedere agli uffici di fornire **notizie utili all'esercizio del mandato**, che possono essere utilizzate solo per finalità pertinenti a tale esercizio. L'eventuale impiego di tali informazioni per iniziative di propaganda rivolte agli interessati è pertanto consentita solo in casi particolari nei quali le iniziative stesse possano risultare in concreto obiettivamente riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato.

È illegittima l'eventuale richiesta di ottenere dagli uffici dell'amministrazione o dell'ente la comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione di appositi elenchi "dedicati" da utilizzare per la propaganda fuori dai predetti casi riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato.

Non può ritenersi parimenti consentito, da parte di soggetti **titolari di altre cariche pubbliche** non elettive, l'utilizzo per finalità di propaganda di dati acquisiti per svolgere i relativi compiti istituzionali.

#### D) Dati raccolti nell'esercizio di attività professionali e di impresa

I dati personali raccolti in quanto necessari nell'esercizio di **attività professionali e di impresa** per prestazioni d'opera o per fornire beni e servizi non sono utilizzabili. La finalità di propaganda non è infatti riconducibile agli scopi per i quali i dati sono raccolti.

#### E) Iscritti a partiti, organismi politici e comitati

Nell'ambito di partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori, si possono utilizzare lecitamente, senza un apposito consenso, **dati personali relativi ad iscritti ed aderenti**, nonché ad altri soggetti con cui intrattengono regolari contatti (*cf. art. 26, comma 4, lett. a), del Codice*).

#### F) Iscritti ad altri organismi associativi a carattere non politico

**Altri enti, associazioni ed organismi senza scopo di lucro** (associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, ecc.), possono prevedere che tra i propri scopi vi siano anche le finalità di propaganda di cui al presente provvedimento che, se perseguite direttamente dai medesimi enti, organismi o associazioni, non richiedono il consenso (*cf. artt. 24, comma, 1, lett. h) e 26, comma 4, lett. a), del Codice*).

### 3. Fonti documentali non utilizzabili per propaganda

Alcune fonti documentali detenute da soggetti pubblici non sono utilizzabili, neanche da parte di titolari di cariche elettive, in ragione della specifica normativa che ne precluda l'acquisizione a fini di propaganda, oppure del segreto d'ufficio o della circostanza che esse sono state acquisite in base ad una normativa che ne vincola l'utilizzo. Ciò avviene ad esempio nei seguenti casi:

- *archivi dello stato civile;*
- *anagrafe della popolazione residente, utilizzabile però per la comunicazione istituzionale di amministrazioni pubbliche;*
- *liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali;*
- *dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali;*
- *particolari indirizzari e dati raccolti solo per svolgere le attività istituzionali del soggetto pubblico o, in generale, per la prestazione di servizi, anche di cura.*

#### 4. Dati utilizzabili previo consenso

Con il consenso preventivo degli interessati possono essere utilizzate per iniziative di propaganda altre fonti documentali.

##### A) Simpatizzanti e persone contattate

Partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente **dati relativi a simpatizzanti o ad altre persone già contattate per singole iniziative** o che vi hanno partecipato occasionalmente (petizioni, proposte di legge, richieste di *referendum*, raccolte di firme, ecc).

In questi casi, occorre però aver acquisito preventivamente il consenso scritto, trattandosi di dati sensibili. Tale consenso può essere anche manifestato *una tantum*.

##### B) Elenchi telefonici

Nei **nuovi elenchi telefonici**, cartacei ed elettronici, derivanti dalla disciplina di origine comunitaria vincolante per il legislatore nazionale, accanto ai nominativi di alcuni abbonati figurano due simboli che attestano il consenso prestato, rispettivamente, alla ricezione di posta a domicilio o di chiamate telefoniche per finalità diverse dalla comunicazione interpersonale.

In tali casi, i nominativi sono pertanto utilizzabili anche per inviare a domicilio materiale di propaganda, oppure per effettuare chiamate aventi finalità di propaganda, a seconda dei simboli apposti sull'elenco.

##### C) Particolari modalità di comunicazione

In base alla disciplina di origine comunitaria vincolante per il legislatore nazionale, alcune **particolari modalità di comunicazione** richiedono il consenso specifico di abbonati a servizi di comunicazione elettronica, compresi gli abbonati a servizi di telefonia mobile e gli utilizzatori di schede di traffico prepagato (invio di *fax*, di messaggi tipo *Sms* o *Mms*; *chiamate telefoniche preregistrate*; *messaggi di posta elettronica*).

Il consenso, che anche in questo caso può essere acquisito *una tantum*, deve comunque precedere la chiamata o il messaggio e deve essere raccolto sulla base di formule chiare che specificino espressamente la finalità di propaganda politica o elettorale. Non è possibile ricorrere a modalità di silenzio-assenso.

Senza un preventivo consenso informato non è lecito l'invio di messaggi, *newsletter* e di altro materiale di propaganda quando si utilizzano:

- dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi *software*;
- liste di abbonati ad un *provider*;
- dati pubblicati su siti *web* per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale od associativa;
- dati ricavati da *forum* o *newsgroup*;
- dati consultabili in Internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.

D) Dati raccolti e messi a disposizione da terzi

L'eventuale acquisizione dei dati personali da un soggetto terzo (il quale potrebbe averli raccolti in base ad un consenso riferito ai più diversi scopi, compresi quelli di tipo promozionale o commerciale) non esime il partito, l'organismo politico, il comitato o il candidato dall'onere di verificare, anche con modalità a campione e avvalendosi del mandatario elettorale, che il terzo:

- abbia informato gli interessati riguardo all'utilizzo dei dati per finalità di propaganda e abbia ottenuto il loro **consenso idoneo ed esplicito**. Il consenso deve risultare manifestato liberamente, in termini differenziati rispetto all'eventuale prestazione di beni e servizi e documentato per iscritto;
- non abbia violato il **principio di finalità** nel trattamento dei dati associando informazioni provenienti da più archivi, anche pubblici, aventi finalità incompatibili (*artt. 11 e 61 del Codice*).

Queste cautele vanno adottate anche quando il terzo, oltre a fornire i dati, svolge le funzioni di responsabile del trattamento designato da chi effettua la propaganda.

## 5. Obbligo di informativa

Se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere comunque informato a norma di legge delle caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi che gli siano già noti (*art. 13, commi 1 e 2*). *Quando i dati sono raccolti altrove, e il caso non rientra tra quelli di cui al successivo punto 6, l'informativa va fornita all'atto della registrazione o della prima, eventuale comunicazione a terzi (art. 13, commi 4 e 5).*

L'informativa sintetica, ma efficace, può essere basata sulla seguente **formula semplificata** che può essere inserita anche nei messaggi di posta elettronica o nelle lettere di propaganda (*art. 13, comma 3, del Codice*):

### INFORMATIVA

(Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

***"I dati che ha fornito liberamente*** (oppure: che sono stati estratti da...) ***sono***



*utilizzati da ...* (indicare il titolare del trattamento) *solo a fini di propaganda* (o per la selezione dei candidati ...; indicare anche se i dati verranno utilizzati per analoghe iniziative o anche da singoli candidati, oltre che da parte degli organi della forza politica), *anche con strumenti informatici, e non saranno comunicati a terzi* (indicare, se utilizzata, l'eventuale organizzazione esterna che cura l'inoltro). *Lei può in ogni momento accedere ai dati, ottenere di non ricevere più materiale di propaganda, opporsi al trattamento dei dati o chiedere di integrarli, rettificarli, ecc., rivolgendosi a .....*" (indicare le coordinate del predetto titolare del trattamento o di un suo referente, ad esempio del responsabile del trattamento facoltativamente designato).

## 6. Casi in cui l'informativa non è dovuta

Il Garante ritiene che nei due seguenti casi il partito, l'organismo politico, il comitato di promotori e sostenitori o il singolo candidato non debbano fornire l'informativa agli interessati secondo le ordinarie modalità di legge relativamente alle iniziative e consultazioni in programma sino al 30 giugno 2006.

Questa Autorità, analogamente a quanto già provveduto in passato, ritiene infatti che l'impiego dei mezzi necessario per le finalità in esame sia **sproporzionato** rispetto ai diritti tutelati (*art. 13, comma 5, lett. c), del Codice*), qualora il partito, l'organismo politico, il comitato di promotori e sostenitori o il singolo candidato utilizzi i dati solo per le finalità di cui al presente provvedimento e:

- a) li raccolga direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque **senza contattare gli interessati**, oppure
- b) invii **materiale propagandistico di dimensioni ridotte** che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'ideonea informativa anche sintetica.

L'Autorità intende anche evitare che, in un breve arco di tempo, un alto numero di interessati riceva un elevato numero di informative analoghe da parte di più soggetti impegnati in iniziative politiche e campagne elettorali.

Qualora gli interessati siano invece contattati mediante **lettere cartacee, messaggi per posta elettronica o missive e plichi** contenenti più documenti anche di dimensioni ridotte, l'informativa – secondo la predetta formula semplificata- potrà essere inserita nella lettera, nel messaggio, nella missiva o plico, anziché essere inviata all'atto della registrazione dei dati (*art. 13, comma 5, lett. c), del Codice*).

**Dopo il 31 ottobre 2006, partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati che intendano conservare i dati per i quali non si sia già provveduto all'informativa dovranno informare gli interessati nei modi previsti dal predetto art. 13 qualora intendano inviare loro una comunicazione.**

## 7. Garanzie e adempimenti

Nelle iniziative di propaganda e di selezione di candidati che comportano l'utilizzo di dati personali va posta attenzione alle **garanzie** che il Codice prevede a tutela delle persone a cui essi si riferiscono, i quali sono a volte di natura sensibile.

Il trattamento non deve essere comunque notificato al Garante (*art. 37 del Codice*), quale che sia il soggetto titolare (partito, organismo politico, comitato di promotori e sostenitori o singolo candidato).

È altresì facoltativo designare uno o più responsabili del trattamento (*art. 29 del Codice*).

Occorre però designare le **persone fisiche incaricate** del trattamento (*art. 30 del Codice*) e adottare, in conformità al Codice, idonee **misure di sicurezza** conformi a quelle previste, a seconda dei casi, dagli artt. 31-36 e dall'*Allegato B*) del medesimo Codice.

Deve essere infine dato tempestivo riscontro ad eventuali richieste con le quali gli interessati esercitino i propri **diritti**, ad esempio per accedere ai dati che li riguardano, conoscerne l'origine e alcune modalità del trattamento od opporsi al loro utilizzo, ad esempio all'ulteriore ricezione di materiale o chiamate (*art. 7 del Codice*). Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria, oppure presentare un ricorso al Garante; può altresì presentare a questa Autorità una segnalazione o un reclamo.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:**

- a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c*), del Codice prescrive ai titolari interessati di conformare il trattamento dei dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento;
- b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice, dispone che partiti e movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possano prescindere dall'informativa agli interessati nei casi indicati nel punto del presente provvedimento;
- c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

*Roma, 7 settembre 2005*

IL PRESIDENTE  
Pizzetti

IL RELATORE  
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

**Prescrizioni Garante art. 154, 1c. del Codice 24 maggio 2006, Bollettino n. 72 maggio 2006**

**Sms di propaganda elettorale - 24 maggio 2006**

## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le segnalazioni pervenute a questa Autorità che lamentavano la ricezione di messaggi *sms* di propaganda in favore di Forza Italia in occasione delle elezioni politiche del 9/10 aprile 2006;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTI gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

### PREMESSO

Sono pervenute al Garante oltre trenta specifiche segnalazioni che lamentano la ricezione di messaggi *sms* di propaganda elettorale in favore di Forza Italia, inviati ad abbonati e titolari di carte ricaricabili nei giorni immediatamente antecedenti le elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006.

Dagli accertamenti preliminari disposti da questa Autorità, svolti anche con la collaborazione del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, è emerso che Forza Italia, nel febbraio scorso, aveva commissionato l'invio dei messaggi a Babila s.r.l. (società di servizi titolare del sito *web* [www.ricaricagratis.it](http://www.ricaricagratis.it), con sede in Milano, Via Sardegna 30), menzionando nel contratto a tal fine sottoscritto la circostanza che, sul piano del consenso al trattamento dei dati, i *data base* della società erano conformi al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Effettuando specifiche verifiche in relazione alle segnalazioni circostanziate di cittadini che permettevano di individuare anche i numeri delle utenze di telefonia mobile destinatarie dei messaggi, i relativi mittenti e le fasce orarie di invio, si è poi accertato che gli *sms* di propaganda elettorale erano stati inviati, oltre che da Babila s.r.l., da un'altra società di servizi telematici (Ad Acta s.r.l. con sede in Roma, Via Frattini 255, titolare del sito Internet [www.smsaffari.it](http://www.smsaffari.it)). Quanto ai messaggi recanti come mittente il sito [www.domenicodivirgilio.it](http://www.domenicodivirgilio.it), è stato appurato che i medesimi messaggi *sms* erano stati inviati da Babila s.r.l.

### CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

1. Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini dell'invio ad abbonati ed intestatari di carte telefoniche ricaricabili di messaggi *sms* di propaganda elettorale rientra nell'ambito di applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali e, più precisamente, nella fattispecie disciplinata dall'art. 130.

Il Garante si è già pronunciato più volte riguardo a tale tipologia di trattamento, anche con provvedimenti di carattere generale, evidenziando le garanzie poste a tutela degli interessati in particolare per ciò che attiene al loro necessario consenso informato (cfr. [Prov. 7 settembre 2005](#) e [12 febbraio 2004](#), in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), doc. *web* nn. 1165613 e 634369).

Per pressoché tutti i casi per i quali, sulla base delle specifiche segnalazioni sopra menzionate, si è potuta completare una verifica analitica dei presupposti dell'invio dei messaggi di propaganda (un numero limitato di messaggi è stato infatti inviato da utenze private che non risultano ancora identificate), le risultanze sottoposte a questa Autorità denotano che i destinatari dei messaggi

medesimi avevano concluso con Babila s.r.l. e Ad Acta s.r.l. un accordo di natura contrattuale, rispettivamente di durata annuale (ma rinnovabile tacitamente) o senza scadenza (ma rinegoziabile dopo un anno). In base a tale accordo, gli interessati si erano registrati su un sito *web* acconsentendo a ricevere un numero massimo, prestabilito e giornaliero, di messaggi promozionali (di cui era specificata la possibile natura anche di propaganda politico-elettorale), in cambio di un credito sul proprio cellulare che matura a richiesta dell'utente e a seguito della lettura dei messaggi.

Sotto tale profilo, l'invio dei medesimi messaggi *sms* di propaganda elettorale ai soggetti per i quali l'accertamento è stato completato non è risultato quindi illecito in quanto fondato su un rapporto contrattuale che denota, al riguardo, un utilizzo lecito dei dati. Il Garante riserva poi ad altra sede l'analisi, nell'ambito di un distinto procedimento, della problematica relativa al ruolo dei committenti.

Dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria sono comunque emersi profili ulteriori rispetto a quelli esaminati al precedente punto 1 e ricollegabili all'attività della Ad Acta s.r.l. consistente nella comunicazione a terzi e nella diffusione dei dati personali raccolti attraverso il proprio sito Internet ([www.smsaffari.it](http://www.smsaffari.it)).

Dagli atti disponibili emerge infatti che tale società, al momento della registrazione degli utenti al servizio reso *on line*, non li pone nella condizione di manifestare liberamente un consenso differenziato rispetto a finalità distinte da quelle che caratterizzano il predetto rapporto contrattuale nella parte attinente allo scambio messaggi/riconoscimento di un credito (v. art. 1 del contratto di adesione al servizio Sms Affari).

In particolare, Ad Acta s.r.l. include nel contratto di cui si è acquisita copia (art. 7, lett. d) ed e)), e che l'utente deve accettare nella sua interezza senza opzioni, una riserva di comunicare i suoi dati personali a –peraltro non meglio identificati- terzi con i quali dichiara di intrattenere generici rapporti contrattuali e/o di collaborazione. La società si riserva altresì, senza offrire anche in questo caso specifica opzione all'utente, l'ulteriore possibilità di "diffonderne" i dati per fini pubblicitari e non.

Il trattamento dei dati relativo a queste due situazioni non risulta dagli atti lecito per violazione del principio in base al quale il consenso è prestato validamente solo se è espresso liberamente e specificamente, in riferimento alle diverse finalità del trattamento perseguite da uno stesso titolare del trattamento o da terzi (art. 23 del Codice; cfr. *Prov. del Garante 3 novembre 2005*, in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), doc. *web* n. 1195215): come detto, le finalità menzionate nel contratto predisposto da Ad Acta s.r.l. sono invece accomunate in un'unica soluzione, non frazionabile.

Va pertanto disposto un divieto di ulteriore trattamento dei dati relativi agli utenti, limitatamente a quello rivolto a perseguire le finalità di cui alle predette lettere d) ed e) dell'art. 7 del contratto in atti, divieto che allo stato è disposto nei soli confronti di Ad Acta s.r.l..

Per quanto concerne, poi, il trattamento dei dati personali effettuato da Babila s.r.l. attraverso il sito Internet [www.ricaricagratis.it](http://www.ricaricagratis.it), deve rilevarsi che tale società non si è conformata al principio in base al quale il consenso deve essere manifestato dagli utenti "in positivo", atteso che sono invece "preselezionate", anziché essere lasciate alla libera scelta dell'utente, le distinte opzioni relative al trattamento di dati personali connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale ed alle ulteriori finalità perseguite (cfr. *Prov. del Garante del 12 ottobre 2005*, doc. *web* n. 1179604). Deve essere quindi prescritto alla società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 154, comma 1, lett. c) e 157 del Codice, di eliminare tale preselezione, dandone conferma al Garante entro il 20 giugno 2006, con la comunicazione di cui al successivo punto 4.

Infine, con riguardo al profilo dell'informativa, si ritiene necessario richiamare entrambe le società in questione al pieno rispetto dei principi di liceità e correttezza del trattamento (art. 11 del Codice), prescrivendo loro ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 154, comma 1, lett. c) e 157 del Codice di predisporre un'informativa autonoma rispetto alle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto e di documentare a questa Autorità, entro il 20 giugno 2006, le misure a tal scopo adottate. Ciò, al fine di richiamare, con immediatezza, l'attenzione degli interessati sulle modalità e sulle finalità del trattamento che si intende porre in essere.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice vieta a Ad Acta s.r.l. l'ulteriore trattamento dei dati relativi agli utenti acquisiti tramite la registrazione al sito Internet *www.smsaffari.it* per le finalità di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 7 del contratto acquisito in atti, con effetto immediato a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 154, comma 1, lett. c) e 157 del Codice prescrive a Ad Acta s.r.l. e a Babila s.r.l. di predisporre un'informativa autonoma rispetto alle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto, nonché di documentare a questa Autorità, entro il 20 giugno 2006, le misure a tal fine adottate; ai sensi dei medesimi articoli prescrive a Babila s.r.l. di eliminare la preselezione nel modulo di consenso, documentando al Garante l'avvenuto adempimento con la predetta comunicazione.

*Roma, 24 maggio 2006*

IL PRESIDENTE  
Pizzetti

IL RELATORE  
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

Esonero informativa [art. 13, 5 c) del Codice] - 02 aprile 2009 Bollettino del n. 104/aprile 2009  
**Misure in materia di propaganda elettorale - Esonero dall'informativa - 2 aprile 2009**  
(G.U. n. 85 dell'11 aprile 2009)

**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che nel mese di giugno 2009 si terrà una tornata di consultazioni elettorali europee, amministrative e referendarie;

CONSIDERATO che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali e referendarie;

CONSIDERATO che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice;

CONSIDERATO che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

VISTO che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa è resa all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c) del Codice);

VISTO il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2005, n. 212 e in *www.garanteprivacy.it*, doc. web n. [1165613](#)), le cui prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate, con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale;

CONSIDERATO che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il predetto provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali e referendarie;

CONSIDERATO che, con il richiamato provvedimento, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall'obbligo di fornire previamente l'informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del Codice);

CONSIDERATA la necessità di esonerare in via temporanea dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di

comunicazione politica o di propaganda elettorale, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali e referendarie;

RITENUTO che, applicando i principi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo di rendere l'informativa, sino alla data del 30 settembre 2009; ciò con riferimento alle sole ipotesi in cui:

1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'ideale informativa anche sintetica;

RITENUTO che, decorsa la data del 30 settembre 2009, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e referendaria e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 dicembre 2009, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;

RITENUTO che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 31 dicembre 2009 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

RILEVATO che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:**

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati di adottare le misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 e richiamate nel presente provvedimento, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano prescindere dal rendere l'informativa agli interessati, sino al 30 settembre 2009, solo se:

1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'ideale informativa anche sintetica;

c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

*Roma, 2 aprile 2009*

IL PRESIDENTE  
Pizzetti

IL RELATORE  
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Patroni Griffi



Comunicato stampa - 24 febbraio 2010

## **Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy: Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per sms ed e-mail**

Si avvicinano le elezioni regionali e amministrative e l'Autorità Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito [provvedimento](#) (*G.U. del 22 febbraio, n.43*) che conferma le regole già previste dal [provvedimento generale del 2005](#). Come già fatto in occasione di ogni campagna elettorale, l'Autorità ricorda a partiti politici e candidati le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e-mail etc.).

**Dati utilizzabili senza consenso.** Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti). I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.

**Dati utilizzabili con il previo consenso.** A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate pre-registrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.

Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

**Dati non utilizzabili.** Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.

**Informazione ai cittadini.** I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (*c.d. "santini"*), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 31 maggio 2010.

*Roma, 24 febbraio 2010*

**COMUNE DI XXXXXXXX  
CORPO DI POLIZIA LOCALE**

**Spett.le  
AUTORITA' GARANTE PER LA  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Dipartimento XXXXXXXXXX  
Piazza di Monte Citorio civ. 121  
00186 R O M A RM**

**RACCOMANDATA A.R.**

**Oggetto: Esposto Prot. XXXX del XXXXXXXX trasmesso a questo Comando in data XXXXXXXX in ordine a utilizzo non corretto dei dati personali/indebito utilizzo di dati ai fini di propaganda elettorale da parte del partito XXXXXXXXX (Ovvero specificare il motivo di doglianza ricevuto)**

-----oOo-----

Con riferimento all'esposto di cui all'oggetto e di cui è già intercorsa corrispondenza tra il Comando in intestazione e codesta rispettabile Autorità, si trasmette documentazione in ordine all'ispezione effettuata da personale di questo Comando – Nucleo di Polizia Amministrativa/Polizia Giudiziaria presso la sede del partito denominato XXXXXX ubicato in XXXXXX, Piazza/Via/L.go xxxx civ. XXXX

Quanto sopra per opportuna conoscenza e per le eventuali determinazioni che codesta Autorità riterrà adottare.

Distinti saluti.

**IL COMANDANTE**

**Copia della presente viene trasmessa a:** \_\_\_\_\_

Spett.le  
AUTORITA' GARANTE PER LA  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Piazza di Monte Citorio civ. 121  
00186 R O M A RM

**RACCOMANDATA A.R.**